



COMUNE DI ROVESCALA

PROVINCIA DI PAVIA

CAP 27040 – Via Roma n. 5 - Rovescala - P.IVA 00488450180 – C.F. 84000910186 – tel. 0385/277281

Fax: 0385/241822 E-mail: info@comune.rovescala.pv.it; Pec: protocollo@pec.comune.rovescala.pv.it

ORDINANZA SINDACALE N. 11/2024 DEL 18/12/2024

Oggetto: ORDINANZA SUL DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFIZI PIROTECNICI CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO O MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E/O ANIMALI. PERIODO 30 DICEMBRE 2024 – 1 GENNAIO 2025.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini;

Considerato che

- in occasione delle festività in particolare nel periodo di Capodanno (30/31 dicembre - 1° gennaio) è tradizione effettuare festeggiamenti oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamento da parte dei cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane e /o ammalate, etc, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione dei fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);
- si rende necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- la *ratio* del provvedimento *de quo* è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio di qualsiasi artificio pirotecnico non consentito ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità, con i conseguenti potenziali danni e disagi sopra evidenziati;
- l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi derivanti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Rovescala non ha il potere di vietare la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ancorché in paese non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- l'art 57 del T.U.L.P.S. il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle adiacenze o lungo una pubblica via, nonché l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.L.gs. n.267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n. 94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose);
- la Legge n.189/2004;

ORDINA

- il divieto assoluto, con effetto dal 30 dicembre 2024 e sino alle ore 23.59 del 1° gennaio 2025, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici **non consentiti né di libera vendita** su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. L'eventuale sanzione in violazione della presente è da ritenersi doppia qualora l'infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.
- È vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di porgere la massima attenzione e ogni precauzione utile e necessaria nell'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili. Inoltre di evitare il lancio dei predetti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza;
- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.
- ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

D I S P O N E C H E

- eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;
- per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 703 del Codice Penale che prevede che "chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese";
- le Forze dell'Ordine facciano osservare la presente Ordinanza;
- la stessa sia inviata:
 - alla Prefettura UTG Pavia;
 - alla Polizia di Stato;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria della Versa;
 -

I N F O R M A C H E

- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comune di Rovescala, Via Roma n. 5.
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Rovescala.
- la presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
- la medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio e mediante adeguate azioni informative;

AVVERTE

a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ed in alternativa entro 120 gg. al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Nicola Dellafiore